

Commissione Elettorale

CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE CNP

Via Arbe 49 – 20125 MILANO (MI)

A tutti gli associati

Milano, 27 Gennaio 2026

**Oggetto: comunicazione agli associati ai sensi dell'art. 4 del regolamento elettorale – candidatura alle cariche di
membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori della
CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE CNP**

Gentile Associata, Gentile Associato

nell'informarLa che si è in procinto di rinnovare – per il triennio 2026/2029 – il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori del Fondo Pensione, il cui mandato è ormai prossimo alla scadenza, Le comunichiamo che è stata costituita la “Commissione Elettorale della Cassa di Previdenza – Fondo Pensione CNP”.

La commissione si è insediata in data 27 Gennaio 2026 e risulta composta dai Sigg:

- Raffaele Argentiero, Sergio Tavian e Antonio Mussari in qualità di membri indicati dalle Organizzazioni Sindacali;
- Paolo Fasolin in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione;

La commissione ha inoltre eletto al proprio interno quale Presidente della Commissione stessa il Sig. Paolo Fasolin.

Ciò premesso, con la presente comunicazione, redatta ai sensi del regolamento elettorale vigente, Le segnaliamo che ogni associato ha diritto a proporre la propria candidatura per essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione.

Nel caso la Signoria Vostra intenda proporsi come candidato per la nomina alle cariche sopra indicate, Ella dovrà inviare la propria candidatura alla “**Commissione Elettorale della Cassa di Previdenza – Fondo Pensione CNP.**”

In particolare si evidenzia che, ai fini del suo valido inoltro, la candidatura dovrà:

a) **pervenire alla Commissione Elettorale di cui sopra entro le ore 16,00 del giorno 20 Febbraio 2026**

Nel proporre la propria candidatura, La preghiamo altresì di tenere in considerazione che, ai sensi dell'art. 14 del D.M. Lavoro 14 gennaio 1997, n. 211, dal D.Lgs. 252/2005 e dal relativo regolamento di attuazione adottato dal Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale (D.M. n. 79 del 15/05/2007 e il), potranno essere nominati alla carica di membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori esclusivamente i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 4 e 14 del medesimo decreto.

In particolare, in relazione al contenuto dei suddetti requisiti si evidenzia quanto segue:

I) Ai fini della sussistenza del requisito di onorabilità dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, è richiesto ai componenti di entrambi i predetti organi il rispetto delle condizioni di seguito indicate (artt. 4, comma 1, e 14 del D.M. Lavoro 14 gennaio 1997, n. 211)

- a) sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i membri degli organi di controllo degli intermediari in valori mobiliari dalla disciplina di settore;
- b) insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall'articolo 2382 del codice civile (per quanto concerne la partecipazione al Consiglio di amministrazione) e nell'articolo 2399 del codice civile (per quanto concerne la partecipazione al Collegio dei revisori).

II) Ai fini del rispetto del requisito della professionalità dei membri del Consiglio di amministrazione, è richiesto agli esponenti del predetto organo di avere maturato alcune esperienze specifiche ed adeguate all'incarico da ricoprire. Ai sensi del D.M. 108 11 giugno 2020, Art. 2, sono ritenute esperienze significative quelle che derivano dall'avere svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:

- a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
- b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività propria del fondo pensione; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d) attività d'insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico finanziarie;
- f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;

III) Ai fini del rispetto del requisito della professionalità dei membri del Collegio dei revisori, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 del D.M. Lavoro 14 gennaio 1997, n. 211, è richiesto ai componenti del predetto organo di essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'occasione è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente della Commissione Elettorale
Paolo Fasolin

